

REGIO DECRETO 22 luglio 1894 , n. 380

Che approva il Regolamento pel personale delle dogane. (094U0380)

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi doganali, approvato con [R. decreto dell'8 settembre 1889 n. 6387](#) (serie 3^a);

Visto il [R. decreto 26 settembre 1869 n. 5286](#), sull'ordinamento delle Intendenze provinciali di Finanza;

Visto il [R. decreto 28 giugno 1894 n. 265](#), che approva un nuovo ruolo organico del personale delle dogane;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E'approvato l'unito regolamento sul personale delle dogane, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro delle Finanze, con effetto dal 1° luglio a. c., rimanendo abrogato con lo stesso giorno il regolamento approvato con [R. decreto 3 dicembre 1891 n. 660](#), modificato con [R. decreto 29 agosto 1893 n. 522](#).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 luglio 1894.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

REGOLAMENTO

sul personale delle dogane

Art. 1.

Il servizio delle dogane e' posto sotto l'immediata dipendenza delle Intendenze di finanza, salve le eccezioni espressamente indicate; e viene disimpegnato da impiegati, da volontari, da sotto-ufficiali e guardie di finanza, appartenenti al contingente sedentario del Corpo, e da visitatrici.

Art. 2.

Gli Impiegati doganali si dividono in due categorie.

Appartengono alla prima categoria i Direttori, i Commissari alle visite, ed i Ricevitori delle prime tre classi.

Appartengono alla seconda categoria i Commissari alle scritture, i Ricevitori di quarta e quinta classe, i Cassieri e gli Ufficiali.

Ogni grado e' diviso in classi. Il numero delle classi per ogni grado e gli stipendi relativi risultano dalla tabella annessa al R. decreto che approva il ruolo organico del personale delle dogane.

Il ruolo organico degli agenti sedentari della guardia di finanza assegnati in servizio delle dogane risulta dalla tabella annessa al

R. decreto che approva il ruolo organico del Corpo della guardia di finanza.

Art. 3.

Gli impiegati sono nominati con decreto Reale sulla proposta del Ministro delle finanze, i volontari sono nominati con decreto Ministeriale, senza stipendio; e le visitatrici sono nominate e confermate di anno in anno, con decreto dell'Intendente di finanza.

Ai volontari potrà però in determinati casi, di reggenza d'ufficio o di speciali incarichi, essere concessa una indennità mensile nella misura da determinarsi dal Ministero.

Art. 4.

A capo di ciascuna dogana di primo ordine, prima classe, sarà destinato un Direttore, o un Commissario alle visite di 1^a classe, o un Ricevitore di 1^a classe.

I Ricevitori delle altre classi sono destinati nelle dogane di primo ordine, seconda classe, nonché in quelle di secondo ordine.

Art. 5.

Con decreti Ministeriali saranno designate le dogane del secondo ordine, seconda e terza classe, nelle quali le attribuzioni del Ricevitore debbono essere affidate ad un maresciallo o brigadiere sedentario della guardia di finanza.

I posti di osservazione sono pure affidati a marescialli o brigadieri sedentari.

Art. 6.

Il Ricevitore è capo della dogana, ove non sia preposto un Direttore od un Commissario alle visite di 1^a classe incaricato della direzione del servizio.

Art. 7.

I Commissari alle visite di 2^a e 3^a classe e i Commissari alle scritture sono di regola assegnati alle dogane di 1° ordine ed alle dogane di 2° ordine 1^a classe piu' importanti.

Art. 8.

I Cassieri sono destinati in quelle dogane ove le esigenze del servizio lo richiedano.

I volontari sono destinati di regola nella Direzione generale delle gabelle e nelle dogane di primo ordine.

Art. 9.

I Sotto-ufficiali e le guardie sedentari sono assegnati in servizio della dogana per esercitarvi le funzioni di ricevitore, di reggente i posti di osservazione, per i servizi interni e per i bassi servizi.

Essi dipendono dai Capi di servizio cui sono assegnati. Per cio' che riguarda la disciplina e l'amministrazione, i congedi e le punizioni saranno applicabili ad essi le disposizioni contenuto nei regolamenti relativi, della Guardia di finanza.

Verranno assegnati alla reggenza di piccole dogane o di posti di osservazione, Sotto-ufficiali che abbiano dato prove della loro attitudine, in apposito esperimento.

I Sotto-brigadieri e lo guardie pei servizi interni e bassi servizi delle dogane sono tratti dal Corpo attivo, fra quelli agenti che abbiano non meno di 15 anni di servizio, che siano di buona condotta e riconosciuti di buona costituzione fisica. Dovranno percio' essere sottoposti a visita medica militare.

Le visitatrici sono nominate nelle dogane di confine dove se ne riconosca il bisogno.

TITOLO II.

Attribuzioni del personale di dogana.

Del Direttore.

Art. 10.

Il Direttore di dogana dipende immediatamente dall'Intendente di finanza della provincia in cui ha sede ed e' il capo della dogana di sua residenza, vi ha la suprema direzione del servizio, ed e' responsabile del buon andamento del medesimo.

Oltre gli incarichi che gli sono affidati come capo dell'ufficio di sua residenza, deve esercitare l'alta sorveglianza sulle altre dogane poste nella circoscrizione a lui assegnata. Visita queste dogane almeno quel numero di volte che gli sara' determinato dal Ministero delle finanze; si tiene informato del modo con cui vi procedono gli affari e procura di imprimervi un buon indirizzo, sia con ammaestramenti verbali e sia, ove occorra, con disposizioni concrete. Verifica anche straordinariamente le casse, e si assicura che tutte le somme riscosse abbiano un esito regolare. Nella verifica alle dogane esterne puo' farsi coadiuvare da un Commissario alle visite.

Art. 11.

Il Direttore di dogana, e', per quanto riguarda la disciplina, Il capo di tutto il personale delle dogane poste nella propria circoscrizione. Egli quindi ne invigila la condotta, e, a seconda dei casi, puo' ammonire, e privare dello stipendio per un tempo non maggiore di cinque giorni. Puo' anche concedere permessi di assenza per un tempo non maggiore di venti giorni, nel corso dell'anno solare.

Quando debba infliggere punizioni o concedere permessi di assenza al personale in servizio presso dogane appartenenti ad altre provincie della sua giurisdizione, dovra' darne avviso subito all'Intendenza di finanza della provincia cui le dogane rispettivamente appartengono.

Art. 12.

Nella dogana di sua residenza il Direttore esercita una continua sorveglianza sulle casse tenute dal Ricevitore e dai Cassieri per la custodia del denaro, si assicura che siano regolarmente eseguiti i versamenti in Tesoreria, ed ha la responsabilita' stabilita dall'[articolo 67 della legge 17 febbraio 1884, num. 2016](#) (Serie 3^a), sulla contabilita' dello Stato, per i danni risultanti all'Amministrazione in causa di negligenze che egli non avesse scoperte o denunziate in tempo.

Art. 13.

Il Direttore, scoprendo mancanze di denaro nelle verificazioni di cassa ai contabili della dogana in cui ha sede o delle altre dogane della sua circoscrizione, ne riferira' subito all'Intendenza di finanza rispettiva, provocando i definitivi provvedimenti. In questo caso egli potra' sostituire subito nelle attribuzioni di cassa l'impiegato e cui carico sta il difetto, con altro meritevole di sua fiducia, il quale non potra' restare in carica oltre un mese se non sia un funzionario provvisto di cauzione.

Art. 14.

Il Direttore deve procedere, almeno una volta all'anno, alla ricognizione delle stampe soggette a rigoroso rendiconto, non che dei piombi e delle lamine ed altri contrassegni esistenti presso il Ricevitore e presso gli uffici di scrittura e di visita, esponendone i risultati in un verbale da inviarsi direttamente al Ministero.

Per le verifiche dei piombi, lamine ed altri contrassegni potra' anche delegare un impiegato di sua fiducia.

Art. 15.

Il Direttore provvede, d'accordo coi capi di servizio interessati nella materia:

a) sul dubbi che sorgono tanto per l'applicazione della tariffa, quanto per l'eseguimento delle formalita' che riguardano il movimento delle merci e le scritture doganali;

b) sulle richieste di pareri e schiarimenti voluti dalle autorita' superiori, quando non siano indirizzate in via riservata alla persona del Direttore.

Sorgendo divergenze e' sempre prevalente il parere del Direttore. I Capi di servizio pero', che fossero d'avviso diverso avranno facolta' di far pervenire per la via gerarchica il loro parere al Ministero.

Art. 16.

Spetta al Direttore:

a) destinare i Commissari alle visite ed alle scritte ai vari reparti o sezioni, in cui fosse divisa la dogana; e disegnare gli impiegati e i volontari che devono prestare la loro opera presso i singoli Capi di servizio;

b) fare ed ordinare controvisite prima che le merci escano dalla dogana, firmando nel primo caso le relative dichiarazioni;

c) riscuotere ed amministrare le somme stabilite per spese di ufficio;

d) firmare la corrispondenza epistolare, salvo le eccezioni di cui all'art. 28.

Art. 17.

Il Direttore carteggia direttamente col Ministero per tutto ciò che riguarda le questioni di tariffa e di classificazione di merci, la sistemazione del servizio interno della dogana, come pure in tutti i casi di urgenza e di particolari incarichi ricevuti dal Ministero.

Carteggia colle Intendenze di finanza delle provincie cui appartengono le dogane poste nella sua giurisdizione per tutto ciò che riguarda la parte disciplinare e gli altri affari deferiti alla competenza dell'intendente.

Carteggia inoltre con tutti i capi delle altre dogane e colle autorità locali per ciò che concerne il servizio.

Art. 18.

Il Direttore ha facoltà:

a) di permettere, sulla richiesta degli interessati, che possano eseguirsi operazioni doganali anche nei giorni festivi od in ore fuori dell'orario d'ufficio od in punti diversi da quelli assegnati per le operazioni stesse, previo avviso, a tempo opportuno, ai rispettivi capi servizio perché venga provvisto al personale necessario;

b) di permettere il rilascio agli interessati di certificati

richiesti per constatare fatti risultanti dai registri e documenti doganali;

c) di accettare posticipatamente i colli presentati dai piroscafi aventi corso periodico, anche quando abbiano toccati porti esteri;

d) di autorizzare, colle cautele e condizioni da determinare di caso in caso, le miscele di spiriti, con vini nazionali, anche In localita' all'infuori degli spazi doganali e purché sia provveduto efficacemente alla vigilanza a carico dei richiedenti.

Art. 19.

Il Direttore ha pure facolta' :

a) di sanare, senza alcuna conseguenza, le differenze di quantita' riscontrate fra le merci e le indicazioni delle liste di carico per le merci spedite in esenzione di visita a mezzo della ferrovia, quando tali differenze siano evidentemente attribuibili a fenomeni naturali, che possano influire sul quantitativo delle merci, e si trovino intatte le chiusure doganali dei vagoni; e' fatta eccezione a tale facolta' quando trattisi di differenze accertate nella spedizione di liquidi, per le quali la deliberazione viene riservata al Ministero.

b) di sanare, senza conseguenze di sorta, le differenze di peso attribuibili a fenomeni naturali, riscontrate sui colli spediti in esenzione di visita colla procedura ordinaria della bolletta di cauzione, quando siano trovati intatti i bolli doganali o venga escluso ogni sospetto di manomissione o sostituzione di colli;

c) di prescindere dalla compilazione del verbale di contravvenzione per le differenze di peso attribuibili a fenomeni naturali riscontrate di fronte a bollette di cauzione per merci spedite con verifica, quando sia esclusa la possibilita' di avvenuta sottrazione, fermo pero' l'obbligo del pagamento del dazio sulla intiera quantita' indicata nel risultato di visita della bolletta di cauzione;

d) di sanare senza limite di somma le differenze in meno in confronto delle dichiarazioni di entrata, di cauzione e di introduzione in deposito, ed infine di prescindere dall'accertamento di contravvenzione nelle quali l'importo dei diritti, cui e' proporzionata la multa, sia inferiore a lire venti;

e) di prescindere dall'accertamento delle contravvenzioni a

provvedimenti disciplinari, quando il minimo della multa non ecceda le lire venti;

f) sanare le eccedenze di quantita' rispetto al lascia-passare ed alle bollette di cauzione sulle merci nazionali giunte in cabotaggio quando la eccedenza possa attribuirsi a difetto o discordanza di bilici, quando non siavi dubbio sulla origine o provenienza della merce, ed in ogni modo la eccedenza non superi il 2 per cento;

g) di concedere sanatoria per la mancata attestazione di visto-imbarcare sul lascia-passare per merci nazionali, quando sia accertato che la omissione deriva dal fatto degli agenti di finanza;

h) di rimettere in termine utile le dichiarazioni di merci verbali, o scritte, non presentate nei termini stabiliti e sempre quando il ritardo sia giustificato con regolare domanda dell'interessato, da allegarsi alla matrice della bolletta.

Art. 20.

Il Direttore, nel mese successivo alla chiusura di ciascun anno, compila e trasmette direttamente al Ministero un rapporto sull'andamento del servizio in tutte le dogane della propria circoscrizione, seguendo le norme che saranno oggetto di speciali istruzioni ministeriali.

Un estratto di detto rapporto, per la parte che riguarda le dogane poste nelle varie provincie della sua circoscrizione, lo invia ai rispettivi Intendenti, ognuno dei quali, quando abbiano osservazioni o proposte a fare In merito, inviano l'estratto del rapporto colle necessarie Informazioni al Ministero.

Art. 21.

Il Direttore tratta personalmente gli affari che entrano nella sua sfera d'azione.

Per i lavori di trascrizione e d'ordine puo' farsi assistere da ufficiali e da volontari.

Art. 22.

Ogniqualevolta il Direttore venga a conoscere che da dogane comprese nella circoscrizione di altro Direttore non siano rettamente applicate le leggi, i regolamenti, le istruzioni e le tariffe doganali, deve darne immediato avviso al Direttore.

Se il Direttore non convenga nell'avviso del Direttore che ha fatto il rilievo, questi deve riferirne al Ministero.

Il Direttore e' sempre escluso da qualsiasi partecipazione alle multe.

Art. 23.

In casi di assenza del Direttore, le funzioni di questi vengono esercitate da un Commissario alle visite di 1^a classe, ed in mancanza di esso da altro Commissario alle visite di fiducia del Direttore, e da questi scelto e designato con disposizione scritta e comunicata agli altri Capi di servizio ed ai Cassieri.

Quando il Commissario, durante l'assenza o l'impedimento del Direttore, decida in via amministrativa delle contravvenzioni, ne ha le stesse competenze, firmando pero' in tal caso: Pel Direttore; e quindi nel caso stesso non puo' mai partecipare alle quote assegnate a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione.

Del Ricevitore.

Art. 24.

Il Ricevitore e' specialmente incaricato di riscuotere le somme che per qualsiasi titolo sono pagate all'Amministrazione, e ne assume la responsabilita'. E' anche incaricato, e ne e' responsabile, dei lavori di contabilita' e di statistica.

Alla sua immediata dipendenza sono i Cassieri delle dogane; egli esercita una continua sorveglianza su le riscossioni che per conto di lui e sotto la sua responsabilita' fanno i Cassieri medesimi.

Il Ricevitore esercita anche le funzioni di Archivistista e di Economo.

Nelle dogane presso le quali non fossero sul ruolo assegnati funzionari speciali per i singoli rami di servizio, le attribuzioni e le responsabilita' dei funzionari mancanti restano concentrate nel

Ricevitore.

Art. 25.

Il Ricevitore ha la responsabilita' di tutti i mobili ed attrezzi dell'ufficio e della loro buona conservazione.

E' incaricato della custodia delle merci introdotte nei magazzini di deposito, sotto diretta custodia della dogana, e deve tenere le scritture e le chiavi di detti magazzini.

Per la custodia di tali merci il Ricevitore subentra, di fronte all'Amministrazione, in tutti gli obblighi che verso i deponenti civilmente incombono alla dogana nella sua qualita' di depositaria.

I facchini addetti al servizio interno dei magazzini di deposito sotto diretta custodia sono alla dipendenza immediata del Ricevitore.

Egli ha anche la custodia e la responsabilita' dei registri, delle stampe e dei contrassegni d'ogni specie dati in consegna alla dogana.

Art. 26.

Per cio' che riguarda la custodia delle merci e la tenuta delle scritture dei magazzini di deposito sotto diretta custodia della dogana, il Ricevitore puo' farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilita', da un Commissario alle scritture o da un ufficiale scelti dal Capo della dogana.

Art. 27.

Spetta al Ricevitore:

a) accettare ed autorizzare i Cassieri delle sezioni dipendenti ad accettare, sotto la di lui responsabilita', le fideiussioni che si devono prestare per le merci spedite con bollette di cauzione, e per quelle destinate al deposito;

b) fare i pagamenti che gli venissero ordinati, osservando le cautele all'uopo stabilite dall'[articolo 57 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016](#) (Serie 3^a), sulla contabilita' dello Stato;

c) amministrare la cassa delle somme depositate;

d) redigere i processi verbali di contravvenzione e custodire gli oggetti sequestrati.

Art. 28.

I Ricevitori concentrano presso di se' i conti ed i relativi introiti, i lavori di contenzioso e quelli di statistica dei Ricevitori delle dogane aggregate, come pure i conti degli stampati e del materiale, e gli inventari dei mobili. Anche quando a capo della dogana vi sia un Direttore il carteggio riguardante tali affari e' sempre tenuto dal Ricevitore, che per la contabilita', gli affari contenziosi, escluse le trattazioni di massima, i rendiconti del materiale e degli stampati e gli inventari dei mobili, corrisponde direttamente coll'Intendenza di finanza e colle dogane aggregate, e per la statistica corrisponde direttamente con tali dogane e coll'Ufficio centrale di revisione e statistica in Roma.

Il Ricevitore deve pure provvedere perche' nei termini fissati sieno inviate all'Ufficio centrale di revisione in Roma, le scritture della dogana di sua residenza e di tutte le aggregate alla principalita'.

Art. 29.

Il Ricevitore, quando e' capo della dogana, ha facolta':

a) di permettere, sulla richiesta degli Interessati, che possano eseguirsi operazioni doganali anche nei giorni festivi od in ore fuori dell'orario od in punti diversi da quelli assegnati per le operazioni stesse, previo avviso a tempo opportuno ai rispettivi Capi servizi perche' venga provvisto al personale necessario;

b) di autorizzare colle cautele e condizioni da determinare di caso in caso, le miscele di spiriti con vini nazionali anche in localita' all'infuori degli spazi doganali e purché sia provveduto efficacemente alla vigilanza a carico dei richiedenti;

c) di sanare, senza alcuna conseguenza, le differenze di quantita' riscontrate fra le merci e le indicazioni delle liste di carico per le merci spedite in esenzione di visita a mezzo delle ferrovie, quando tali differenze siano evidentemente attribuibili a fenomeni naturali, che possano influire sul quantitativo delle merci

e si trovino intatte le chiusure doganali dei vagoni; e' fatta eccezione a tale facolta' quando trattasi di differenze accertate nella spedizione di liquidi, per le quali la deliberazione viene riservata al Ministero;

d) di sanare, senza conseguenza di sorta, le differenze di peso attribuibili a fenomeni naturali, riscontrate sui colli spediti in esenzione di visita colla procedura ordinaria della bolletta di cauzione, quando siano trovati intatti i bolli doganali o venga escluso ogni sospetto di manomissione o sostituzione di colli;

e) di prescindere dall'accertamento della contravvenzione per eccedenze di peso riscontrate di fronte a bolletta di cauzione, per merci spedite con verifica, quando sia esclusa la possibilita' di sostituzione;

f) di prescindere dall'accertamento delle contravvenzioni a provvedimenti disciplinari, quando il minimo della multa non ecceda le lire venti.

Art. 30.

Quando il Ricevitore di 1^a classe e' capo di una dogana di 1^o ordine, 1^a classe e' pareggiato ai Direttori, ha tutte le facolta' e le attribuzioni che appartengono ai Direttori stessi, ed e' escluso da qualsiasi partecipazione alle multe, eccezione fatta per le quote spettantegli come compilatore del processo verbale e come gestore della contravvenzione.

Egli potra' farsi coadiuvare nella visita alle dogane dalla sua circoscrizione, da un Commissario alle visite di sua fiducia, e per le operazioni di cassa, da un Cassiere e potra' affidare le funzioni di Archivista, Economo e l'incarico dei lavori di contabilita' e statistica ad uno o piu' ufficiali, sotto la propria sorveglianza e responsabilita'.

Del Commissario alle visite.

Art. 31.

Il Commissario alle visite e' incaricato di tutte le operazioni doganali prescritte per il movimento, la verifica e la classificazione delle merci presentate o dichiarate in dogana, e per la liquidazione dei dazi dovuti, dei diritti di magazzinaggio, dei

diritti per bolli ai colli e per contrassegni ai tessuti, e dei diritti di bollo sulle relative quietanze o bollette.

Veglia al servizio delle verifiche della merci, che si introducono nei depositi franchi.

E' pure incaricato di assicurarsi che i bolli ai colli ed ai carri ferroviari e i contrassegni ai tessuti vengano apposti regolarmente e in modo da rendere impossibile qualsiasi sostituzione. E' responsabile della custodia e conservazione dei contrassegni e del materiale che gli sono affidati.

Art. 32.

Il Commissario alle visite delega per ogni operazione uno o piu' ufficiali a compierle, sovrintende alle visite e procede a controvisite sulle merci gia' da altri verificate. Puo' anche eseguire personalmente le visite, ma gli e' vietato associare se' medesimo ad un dipendente ufficiale nella delegazione di visita. Praticando controvisite ne fa constare colla propria firma tanto sulla bolletta matrice che nella bolletta figlia.

Sorveglia in ispecial modo il servizio dei riscontri.

In caso di assenza e' sostituito di regola dall'Ufficiale di classe superiore piu' anziano, quando il Capo della dogana non creda di provvedere diversamente.

Art. 33.

Per quanto riguarda i casi menzionati nell'ultimo alinea dell'art. 17 della legge doganale, la responsabilita' del Commissario alle visite si limita alle verificazioni da esso personalmente eseguite o controverificate.

Art. 34.

Gli Agenti della Guardia di finanza addetti alla sorveglianza ed al movimento delle merci, alla piombatura dei vagoni e dei colli, al laminamento dei tessuti, come pure i facchini doganali addetti alla scomposizione e ricomposizione dei colli e il personale giornaliero addetta al laminamento dei tessuti sono sotto l'immediata dipendenza

del Commissario alle visite.

Art. 35.

Quando il Commissario alle visite di 1^a classe e' Capo di una dogana di 1° ordine, 1^a classe, e' pareggiato ai Direttori ed ha tutte le facolta' e le attribuzioni che appartengono ai Direttori stessi. Egli e' escluso da qualsiasi partecipazione alle multe.

Del Commissario alle scritture.

Art. 36.

Il Commissario alle scritture ha l'incarico di tutte le scritture che riguardano i registri doganali e le corrispondenti bollette, ed e' responsabile della loro precisione.

Si assicura della regolarita' dei manifesti, delle liste di carico, delle dichiarazioni e di tutti i documenti che devono esservi posti a corredo.

Sorveglia nell'interesse della Finanza, le merci depositate nei magazzini di temporanea custodia, in quelli dati in affitto dalla dogana, in quelli di proprieta' privata e nei magazzini generali, e tiene le relative scritture.

Da', quando occorrono, i permessi d'imbarco, sbarco e trasbordo.

Rilascia lo dichiarazioni di nulla osta allo svincolo delle cauzioni dopo essersi accertato, sotto la propria personale responsabilita', dell'esito regolare delle operazioni.

Art. 37.

Il Commissario alle scritture esercita le funzioni di Controllore alla Cassa dei depositi, tenuta dal Ricevitore e ne ha la seconda chiave. Pero' nelle dogane di maggiore importanza tali funzioni possono essere dal Ministero affidate ad un altro impiegato sotto la dipendenza immediata del Direttore.

Il Commissario alle scritture controlla la gestione degli stampati e dei bolli o contrassegni doganali soggetti a rigoroso rendiconto.

Attesta col proprio visto sui conti periodici a denaro, che devono formare i Ricevitori, la corrispondenza fra le somme descritte nei suddetti conti e quelle che dalle scritture doganali risultano effettivamente riscosse.

Nei conti del Ricevitori attesta la corrispondenza fra le somme che vi sono descritte e quelle che risultano e dalle scritture della dogana e dai conti dei Ricevitori che ne dipendono.

Tali funzioni, in mancanza del Commissario, sono esercitate dall'ufficiale di classe superiore, ed a parità di classe, dal più anziano in classe.

Dell'Ufficiale.

Art. 38.

L'Ufficiale incaricato del servizio delle visite attende alle operazioni di visita e di sorveglianza sulle merci dichiarate e presentate in dogana.

Esso, per questi incarichi, dipende dal rispettivo Commissario.

Art. 39.

Gli ufficiali non possono intraprendere alcuna verifica di merci, se non vi sono di volta in volta delegati dal Commissario alle visite o da chi ne fa le veci.

Il Capo della dogana nell'assegnare gli ufficiali ai vari rami di servizio farà in modo, compatibilmente colle esigenze del servizio, che essi possano acquistare la pratica conoscenza di tutte le operazioni doganali e prepararsi così a suo tempo agli esami per i posti di Commissariato alle visite.

Art. 40.

Gli ufficiali incaricati del servizio delle scritture attendono alla tenuta dei registri e dei libri di bollette ai lavori di contabilità, di statistica, e dipendono dal rispettivo Commissario alle scritture.

Possono anche essere incaricati di lavori contenziosi e di corrispondenza epistolare.

Art. 41.

Nelle sezioni staccate dall'ufficio ove ha sede il Ricevitore, se non fosse assegnato alcun Commissario, la direzione del servizio della sezione viene assunta dall'ufficiale di classe superiore piu' anziano.

Del Cassiere.

Art. 42.

Il Cassiere dipende immediatamente dal Ricevitore, e sotto il di lui riscontro riscuote gl'introiti doganali, dandone ricevuta ai contribuenti nei modi stabiliti.

Egli non puo' effettuare alcun pagamento.

Art. 43.

Il Capo della dogana puo' disporre che il Ricevitore o il Cassiere dell'Ufficio centrale sia incaricato di concentrare presso di se' giorno per giorno le somme riscosse dagli altri Cassieri e di farne possibilmente giorno per giorni un solo versamento.

I Cassieri delle dogane divise in piu' sezioni possono essere autorizzati dall'Intendenza di finanza, sopra conforme proposta del Capo della dogana, ad effettuare direttamente in Tesoreria il versamento degli introiti a nome del Ricevitore.

Dei Volontari.

Art. 44.

I Volontari devono attendere ai lavori di copiatura, ed a tutti quegli altri lavori, specialmente di contabilita' e statistica, che saranno loro affidati.

Dei Sott'ufficiali sedentari incaricati di esercitare le funzioni di Ricevitore e di reggere i posti d'osservazione.

Art. 45.

I Marescialli e Brigadieri sedentari della Guardia di finanza, incaricati di esercitare le funzioni di Ricevitore, hanno tutte le attribuzioni ed i doveri propri dei Ricevitori.

I Marescialli e Brigadieri incaricati di reggere i posti di osservazione delle dogane dipendono dal Capo della dogana.

Dei Sott'Ufficiali sedentari incaricati dei servizi interni.

Art. 46.

I Marescialli e Brigadieri sedentari della Guardia di finanza che vengono assegnati per i servizi interni alle grandi dogane, hanno lo incarico di assistere al movimento delle merci, agli imbarchi, sbarchi, al carico ed allo scarico.

Nella esecuzione dei loro incarichi dipendono immediatamente dal Commissario cui e' affidato il servizio, al quale essi sono di volta in volta assegnati.

Dei Sott'Ufficiali e guardie sedentari incaricati del basso servizio o delle Visitatrici.

Art. 47.

I Sottobrigadieri e le guardie del contingente sedentario assegnati alle dogane pel basso servizio sono incaricati dell'apertura e ricomposizione dei colli, della visita ai bagagli, della visita sulle persone di sesso maschile, della nettezza e custodia dei locali di dogana.

Sono pure incaricati di apporre i bolli ai colli ed i contrassegni al tessuti.

Sono sotto l'immediata dipendenza del Capo di servizio, che

presiede al lavoro cui vengono addetti.

Art. 48.

Le Visitatrici sono destinato alla visita delle donne.

Dipendono sempre dal Commissario alle visite o da chi ne fa le veci.

Art. 49.

Gli Agenti di basso servizio e le Visitatrici non possono eseguire le visite personali senza un ordine speciale del Commissario alle visite o di chi ne fa le veci. Tale ordine non verra' dato se non nel caso di fondato sospetto.

TITOLO III.

Disposizioni diverse.

Art. 50.

I Ricevitori ed i Cassieri devono prestar cauzione e l'ammontare della medesima e' determinato dalla unita tabella. Le cauzioni si prestano con deposito di numerario o di cartelle di rendita al portatore nella Cassa dei depositi e prestiti, o con vincolo di certificati di rendita consolidata iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico. La rendita sara' valutata secondo le norme stabilite dal Ministero del Tesoro per le cauzioni dei contabili dello Stato. Puo' anche costituirsi con vincolo su buoni del Tesoro a lunga scadenza.

Art. 51.

Gli impiegati obbligati a cauzione, prima di essere ammessi all'esercizio delle relative funzioni, devono dare o completare la cauzione stabilita.

Il Ministero delle Finanze, avvalendosi della facolta' concessagli dall'art. 232 del Regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, potra' concedere una breve proroga.

Prestata o completata la cauzione nel termine della proroga

l'impiegato assume in forma definitiva le funzioni del posto. Altrimenti sarà retrocesso senz'altro al posto che occupava prima della promozione ottenuta o ad altro analogo.

Art. 52.

Gl'impiegati d'ogni categoria e i volontari devono prestar servizio in qualunque luogo vengano destinati, ove non raggiungano nel termine stabilito la residenza loro assegnata sono dichiarati dimissionari dall'impiego. Essi non possono assentarsi dall'ufficio senza regolare congedo.

Il Capo della dogana assegna agli impiegati ed al volontari i servizi che devono disimpegnare, tenendo conto del loro grado e della loro attitudine.

Egli designa l'impiegato che ha la cura della custodia e vigilanza dei locali d'ufficio e dei magazzini, stabilisce le norme per la visita giornaliera di detti locali a scopo di assicurarsi che non vi siano pericoli di incendio o di sottrazioni e prescrive da chi debbano essere custodite le chiavi della dogana.

Tali disposizioni dovranno risultare da prescrizioni scritte.

Art. 53.

Ogni impiegato è tenuto a risarcire l'Amministrazione delle somme che per fatti ad esso imputabili non si fossero potute riscuotere in tutto o in parte.

Art. 54.

Le funzioni degli impiegati e dei volontari sono meramente personali e sono incompatibili con qualsiasi altra carica, impiego o rappresentanza, nonché coll'esercizio di qualsiasi professione e di qualsivoglia ramo di industria e commercio.

Art. 55.

Gli Impiegati, i sott'ufficiali sedentari delle guardie di finanza e gli agenti subalterni che passano la notte in dogana per attendere l'arrivo dei convogli, dei piroscafi, dei corrieri, ecc., ricevono un'indennità raggugliata a lire 1.40 i primi ed a centesimi 70 gli altri per sette ore di servizio notturno.

Ricevono pure un'indennita' che varia dal 5 al 12 per cento del rispettivo stipendio gli impiegati che prestano servizio in localita' disagiata. Con decreto ministeriale, da registrarsi alla Corte dei conti, saranno indicati gli uffici pei quali e' concessa tale indennita', nonche' l'ammontare della medesima.

Art. 56.

Agli impiegati destinati nelle dogane internazionali, poste su territorio estero, e' corrisposta pure un'indennita' ragguagliata al 15 per cento del rispettivo stipendio.

Art. 57.

I posti di volontario sono conferiti per esame di concorso secondo le norme ed i programmi fissati con decreto Ministeriale. L'esame avra' luogo dinanzi a la Commissione composta come all'art. 64.

Art. 58.

All'esame possono presentarsi tutti i cittadini italiani o naturalizzati che abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 30°, che siano di costituzione fisica robusta, senza difetti o deformita', che non siano stati condannati per delitti e contravvenzioni designate dal vigente [Codice penale](#), e provino, con documenti originali o legalizzati, di avere ottenuto la licenza di liceo od istituto tecnico governativi, oppure di liceo o di istituto tecnico ufficialmente pareggiati ai governtivi. Dovranno inoltre provare di possedere i mezzi necessari per mantenersi decorosamente durante il periodo di servizio gratuito nel volontariato.

Art. 59.

I posti di ufficiali di 5^a classe sono conferiti ai volontari i quali durante un periodo di esperimento non inferiore a sei mesi, per attitudine, per condotta pubblica e privata, per carattere subordinato e corretto e per fedelta', diano sicure guarentigie di buona riuscita.

I volontari che dopo il periodo di esperimento non siano riconosciuti idonei all'impiego o siano trovati affetti da malattie incurabili ed incompatibili coll'impiego, non accertate all'atto della visita medica, saranno licenziati senza diritto ad alcun compenso per qualsiasi titolo.

Art. 60.

I posti di Ricevitore di 4^a e 5^a classe ed i posti di Cassiere sono conferiti, per scelta, agli impiegati di 2^a categoria provvisti di stipendio corrispondente o di stipendio immediatamente inferiore, tenuti presenti i rispettivi titoli di anzianita'.

Art. 61.

I posti di Commissario alle scritture di ultima classe sono conferiti agli impiegati di 2^a Categoria provvisti di stipendio immediatamente inferiore, in ragione di meta' per scelta e di meta' per anzianita'.

Puo' escludere dalla nomina a Commisario alle scritture per anzianita', il demerito. Il provvedimento, che non ha effetto permanente, e' preso in confronto dell'impiegato mediante decreto Ministeriale.

Art. 62.

Il passaggio dalla seconda alla prima categoria si consegue mediante esame di concorso al quale sono ammessi tutti gli impiegati che abbiano lo stipendio di lire 3000 ed almeno sette decimi di operosita' e diligenza.

Sono anche ammessi al detto esame gli altri impiegati, purché siano essi provvisti di uno stipendio non inferiore a lire 2600 da due anni almeno ed abbiano riportato, per lo stesso periodo di tempo, almeno otto decimi di operosita' e diligenza.

Art. 63.

Le prove degli esami sono orali e scritte, secondo norme e programmi fissati con decreto Ministeriale.

La Commissione esaminatrice sara' quella stabilita nel seguente articolo per le promozioni per merito.

Art. 64.

Le promozioni da classe a classe nelle due categorie hanno luogo un terzo per merito e due terzi per anzianita'.

Pero' le promozioni alla 1^a classe dei Commissari alle visite e dei Ricevitori si fanno eselusivamente per merito.

Gli impiegati da promuovere per merito sono designati da una Commissione presieduta da un Consigliere della Corte dei conti e composta di un Ispettore generale, due Direttori-Capi di Divisione del Ministero delle Finanze e un Direttore di dogana.

Le funzioni di Segretario, senza voto, sono date ad un Capo di sezione, o Segretario, del Ministero.

Con decreto Ministeriale, sul conforme parere della Commissione suddetta, puo' cancellarsi dalla lista di merito l'impiegato che, in attesa di tale promozione, se ne renda immeritevole. Nel decreto saranno esposti i motivi della esclusione.

Puo' escludere dalla promozione da classe a classe a titolo di anzianita', il demerito.

Il provvedimento, che non ha effetti permanenti, e' preso in confronto dell'impiegato mediante decreto Ministeriale.

Art. 65.

I posti di Direttore sono conferiti a scelta fra i Commissari alle visite di 1^a classe ed i Ricevitori di 1^a classe.

Art. 66.

Le Commissione, istituita ai termini del precedente articolo 64, dovra' designare gl'impiegati di 2^a categoria da nominarsi per scelta ai posti di Commissario alle scritture, i Commissari alle visite e Ricevitori di 2^a classe da promuoversi alla 1^a ed i Commissari alle visite e Ricevitori di 1^a classe da nominarsi ai posti di Direttore.

Art. 67.

Gli impiegati doganali per le trasgressioni commesse nell'esercizio delle proprie funzioni, indipendentemente delle sanzioni delle leggi penali dello Stato, incorrono per causa disciplinare:

a) nella censura;

b) nella sospensione dallo stipendio per un tempo determinato o nella sospensione dal servizio e dallo stipendio per un tempo

indeterminato;

c) nella dispensa dal servizio;

d) nella destituzione.

La Competenza ad applicare le suddette pene e' determinata da Regolamenti speciali, salvo quanto e' disposto dall'articolo 11 del presente Regolamento.

Art. 68.

Con decreto Ministeriale saranno stabililiti i limiti della circoscrizione dei Direttori.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 69.

I Commissari in servizio all'attuazione del presente Regolamento appartengono alla prima categoria; saranno pero' assegnati alle visite od alle scritture, secondo le loro attitudini, e cio' a giudizio del Ministero.

Art. 70.

I Magazzinieri e Cassieri che per esami sostenuti hanno conseguito la idoneita' agli impieghi di prima categoria, apparterranno di diritto alla prima categoria e potranno conseguire la nomina a scelta, al posto di Ricevitore o di Commissario alle visite di 2^a classe.

Art. 71.

Gli attuali impiegati della seconda categoria, i quali hanno conseguito per esame d'idoneita' pel passaggio alla prima categoria, verranno di preferenza nominati ai posti che man mano si renderanno vacanti nella 4^a classe degli ufficiali.

Art. 72.

Gli impiegati che, secondo i precedenti ordinamenti, siano stati designati per la promozione di merito, qualora non la possano conseguire con l'attuazione del nuovo organico, la otterranno di mano in mano che si faranno le vacanze, sempre quando non se ne siano resi immeritevoli.

Visto, d'ordine di Sua Maesta'

Il Ministro delle Finanze

P. Boselli.

TABELLA delle cauzioni che devono prestare gli impiegati doganali.

Ricevitori di 1^a classe, L. 12,000.

Id. di 2^a e Cassieri di 1^a classe, L. 10,000.

Id. di 3^o id. di 2^a classe, L. 9,000.

Id. di 4^a id. di 3^a classe, L. 8,000.

Id. di 5^a id. di 4^a classe, L. 7,000.

Cassieri di 5^a classe, L. 6,000.

Cassieri di 6^a classe, L. 5,000.

Visto, d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

P. Boselli.